



rcfamiglia

ASSICURAZIONI RC FAMIGLIA

*Condizioni
di assicurazione*



ANTONVENETA
ASSICURAZIONI

GRUPPI:

ALLIANZ - BANCA ANTONVENETA

condizioni particolari di assicurazione

COSA ASSICURA

- Art. 1 **Oggetto dell'assicurazione: Responsabilità Civile**
- Art. 2 **Esclusioni e delimitazioni**
- Art. 3 **Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**
- Art. 4 **Estensione territoriale**

DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto dell'assicurazione: Responsabilità Civile

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed i familiari con lui conviventi di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un evento verificatosi nell'ambito della vita privata che non rappresenti conseguenza necessaria e/o comunque prevista e accettata della condotta colposa.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione della dimora abituale indicata in polizza, comprese aree di pertinenza, giardini, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni (fino a 2 mt. di altezza), cancelli automatici e non, antenne radiotelevisive, fermo quanto escluso dall'art. 2.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità civile per i danni di cui deve rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

L'assicurazione è inoltre estesa alla pratica di sports comuni, come attività del tempo libero, a condizione che essa non implichi partecipazione a gare, nonchè alle relative prove ed allenamenti.

Le garanzie sono inoltre operanti per i danni a terzi derivanti dalla proprietà o uso di cani ed animali domestici in genere.

L'assicurazione comprende inoltre i danni subiti in occasione di lavoro o di servizio dai collaboratori domestici limitatamente all' ipotesi di lesioni gravi o gravissime comprese le somme che l' assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell' INAIL. L'assicurazione viene prestata con una franchigia di 100,00 Euro per sinistro.

Art. 2**Esclusioni e delimitazioni****Non sono considerati terzi:**

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fermo quanto previsto dall' art. 1.

L' assicurazione non comprende i danni:

- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato;
- d) a cose ed animali in consegna o custodia, a qualsiasi titolo o destinazione;

nonchè quelli derivanti:

- e) dalla circolazione su strade ad uso pubblico, o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) dallo svolgimento di attività professionali (tale limitazione non concerne il personale domestico);
- g) da lavori che non siano di ordinaria manutenzione ed eseguiti in economia nei locali abitati dall'Assicurato stesso e dai suoi familiari;
- h) dalla proprietà o uso di animali non domestici;
- i) dall'esercizio dell'attività venatoria;
- j) dall'impiego di energia nucleare e da contaminazione per radioattività;
- k) da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, nonché quelli all'ambiente;
- l) da proprietà di muri di sostegno e contenimento;
- m) dalla proprietà della seconda dimora.

Art. 3**Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di

tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale.

Art. 4

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell' URSS.

DEFINIZIONI

- ▶ **Dimora abituale:** unico luogo ove di fatto dimorano abitualmente l'Assicurato ed i familiari con lui conviventi.
- ▶ **Familiari:** i componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.
- ▶ **Franchigia:** la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

condizioni generali

- Art. 1 **Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: aggravamento o diminuzione**
- Art. 2 **Altre assicurazioni**
- Art. 3 **Denuncia di sinistro**
- Art. 4 **Proroga dell' assicurazione**
- Art. 5 **Procedimento arbitrale**
- Art. 6 **Luogo e modalità di pagamento**
- Art. 7 **Rinvio alle norme di legge**

DEFINIZIONI

Art. 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: aggravamento o diminuzione

Qualora il Contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze stesse che comporti un aggravamento del rischio, l'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile).

Art. 2

Altre assicurazioni

L'Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto all'Impresa la stipulazione di altre polizze per il medesimo rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3

Denuncia di sinistro

Il sinistro deve essere denunciato, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 3 giorni previsto dall'art. 1913 Codice Civile telefonando al numero verde 800-166.100 oppure, per le chiamate effettuate dall'estero allo 02 - 26609588.

L'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo ed adeguato alle esigenze del singolo caso.

Art. 4

Proroga dell'assicurazione

Salvo indicazione contraria in polizza o in mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 5

Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

Art. 6

Luogo e modalità di pagamento

Il pagamento del premio e delle eventuali franchigie dovrà essere effettuato con mandato di pagamento sul conto corrente presso la filiale della banca dove è stata stipulata la polizza.

Art. 7

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

DEFINIZIONI

Agli effetti del presente contratto i termini sotto elencati assumono convenzionalmente i seguenti significati:

- ▶ **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- ▶ **Assicurazione:** il contratto di assicurazione
- ▶ **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione
- ▶ **Impresa:** Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni
- ▶ **Indennizzo:** la somma riconosciuta dall' Impresa in caso di sinistro
- ▶ **Polizza:** il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione
- ▶ **Premio:** la somma dovuta dal Contraente all' Impresa
- ▶ **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro
- ▶ **Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione





ANTONVENETA

ASSICURAZIONI

Antonveneta Popolare
Assicurazioni S.p.A.
Largo Ugo Imeri, 1
34123 Trieste - Italia
Tel. 040 311 822
Fax 040 311 825

Capitale sociale interamente
versato € 10.400.000
REA Trieste n. 100642
Reg. Impr. Trieste
n. 00791030323
P.IVA e c.f. 00791030323

Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni con decreto
del Ministro dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
del 6 agosto 1991
(G.U. 16.8.91 n. 191)

GRUPPI
ALLIANZ
BANCA
ANTONVENETA